



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia di Catania)

AREA SERVIZI TECNICI, TECNOLOGICI ED AMBIENTALI

**COPIA DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL' AREA**

Registro Generale
n. 701 del 31-12-2015

Registro Area
n. 230 del 31-12-2015

Oggetto: Gestione del servizio di pulizie degli uffici di comunali. Concessione proroga tecnica dal 01/01/2016 al 31/03/2016 alla Società ASB con sede a Barrafranca (EN) Via Sardegna, 5. CIG ZDD11CECC0.

IL RESPONSABILE AREA

VISTA la Determinazione Sindacale n° 10 del 22/05/2013, con la quale sono state attribuite le funzioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità comunale e sui contratti;

VISTO il Piano esecutivo di Gestione;

VISTO l'articolo 192 del D. Lgs.vo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che occorre individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici cui affidare il servizio, come stabilito all'articolo 11, comma 2, del D. Lgs.vo 163/2006;

Considerato che il 31/12/2015 viene a scadere l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali;

Preso atto che la Legge n. 135/2012 di conversione del D.L. 6/7/2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ribadisce l'obbligatorietà per gli Enti di approvvigionare le proprie esigenze ricorrendo alla convenzione “*Consip*”;

Preso atto che questo ufficio in data 21/11/2013 con protocollo n. 16750, aveva inoltrato alla Società RTI Manitalidea S.P.A. con sede ad Ivrea (TO) – Via G. Di Vittorio n. 29, in qualità di titolare della convenzione Consip per l'affidamento dei “*Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni*” **Lotto 12**, la richiesta preliminare per l'espletamento del servizio di pulizie;

PRESO ATTO che con e-mail del 21/01/2014 la Ditta Manitalidea S.P.A. con sede ad Ivrea (TO) – Via G. Di Vittorio n. 29, aveva inviato in Piano Dettagliato degli Interventi, contenente la valutazione economica e il calendario, calibrato con standard medi degli interventi previsti, quantificando un costo complessivo di €. 267.575,87 al netto di IVA per il quadriennio 2014-2017;

VISTA la nota n. 1963 del 05/02/2014, con la quale è stato comunicato a Manitalidea S.P.A. l'impossibilità di aderire a detta convenzione in quanto le somme richieste per l'espletamento del servizio in oggetto, sono notevolmente superiori a quelle poste nel Bilancio Comunale e che quindi l'offerta risulta antieconomica e di conseguenza sarà intenzione di questo Ente indire apposita gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;

RAVVISATO pertanto la necessità di attivare la procedura necessaria per l'affidamento del servizio di che trattasi;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 riformulato dall'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge 89/2014 con la quale, sono soggetti all'obbligo di ricorso alla centralizzazione tutti i Comuni non capoluogo e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore i 5.000 abitanti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02/02/2015, avente per oggetto “*Centrale Unica di Committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione all'ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali.*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2015 avente per oggetto “*Centrale Unica di Committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.*”;

PRESO ATTO che il suddetto accordo consortile consente di poter espletare le gare per

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti, e nel contempo lascia alle stesse il pieno controllo delle fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun adente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;

PRESO ATTO che l'ANAC con Delibera n. 32 del 30/04/2015 ha evidenziato che il Consorzio Asmez e la Società consortile Asmel a.r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo e pertanto la società consortile Asmel a.r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito, conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere della predetta società consortile Asmel;

PRESO ATTO che l'autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 58 del 22/07/2015 non ha ammesso e pertanto ha escluso dall'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. 66/14 la Società consortile Asmel a.r.l., per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett. b) DPCM 11 Novembre 2014, come da Deliberazione ANAC n. 32 del 30/04/2015, in particolare per la non rispondenza ai modelli organizzativi di cui all'art. 33 comma 3-bi del D. Lgs. 163/2006;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5042/2015 del 4/11/2015, con la quale viene chiarito che la sospensione della Delibera ANAC n. 32/2015, avvenuta con l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4016 del 09/09/2015 riguarda esclusivamente procedure di gare in corso e non la futura attività di Asmel che rimane *“regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia”* e di conseguenza sono salve solo le gare Asmel già in corso alla data della pronuncia del Consiglio di Stato, ma non le nuove, che, di fatto Asmel non può bandire, in attesa dell'udienza in merito del Tar Lazio, fissata per il 2 Dicembre p.v.;

RITENUTO pertanto disporre, per le ragioni sopra esposte ed in attesa della pubblicazione sentenza del Tar Lazio, per poter avere ulteriore chiarezza sulla legittimità di Asmel a poter effettuare l'attività di centrale unica di committenza per l'espletamento del procedimento di gara per conto delle pubbliche amministrazioni, di una proroga tecnica del contratto in essere dal 01/01/2016 al 31/03/2016, al fine di garantire il servizio di pulizia dei locali comunali senza soluzione di continuità, attesa la fondamentale importanza dello stesso sotto l'aspetto igienico sanitario;

VISTA la nota n. 20885 del 28/12/2015 con la quale è stato richiesto alla Società ASB S.r.L. con sede a Barrafranca (EN), Via Sardegna, 5 la disponibilità a prorogare il sopracitato contratto per il periodo 01/01/2016 – 31/03/2016 mantenendo le stesse condizioni in esso contenute;

VERIFICATO che la Società A.S.B., attualmente affidataria del servizio di pulizia degli uffici comunali, ha confermato la disponibilità a prorogare il servizio di pulizia per il periodo 01/01/2016 al 31/03/2016, mantenendo tutte le condizioni previste nel contratto stipulato con questo Ente n. 668 del 26/02/2015, rendendosi immediatamente disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi;

DATO ATTO che essendo una proroga tecnica al contratto in essere n. 668 del 26/02/2015, non è prevista la richiesta di nuovo CIG come F.A.Q. A42 dell'AVCP;

VISTO la regolarità del DURC;

VISTA la disponibilità del Bilancio Comunale;

VISTO l'Ordinamento AA.EE.LL., vigente in Sicilia e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A II

Per le motivazioni espresse:

DI PROROGARE la durata del contratto n. 668 del 26/02/2015 fino al 31/03/2016 alla Società ASB S.r.L. Con sede a Barrafranca (EN) Via Sardegna, 5;

DI IMPEGNARE la somma di €. 5.811,45 IVA compresa al 22% al Capitolo 1186 Tit. 1, Funz 01, Serv. 08, Int. 03 del Bilancio 2016;

DI DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile nell'anno 2016;

DI RIMETTERE il presente provvedimento, in uno agli atti che lo corredano, al Servizio Finanziario del Comune affinché operi i controlli ed i riscontri previsti dall'art. 184 del D.L. n. 267/2000 comma 3°;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DELL'UOMINI MICHELE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DELL'UOMINI MICHELE

Non da luogo al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta impegno sul bilancio né riflessi economici patrimoniali.

Il RESPONSABILE AREA

F.to

AREA SERVIZI FINANZIARI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Militello V. C. 31-12-2015

Il Responsabile dell'Area
F.to Fucile Santo

Visto per il riscontro amministrativo, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione

Militello V. C. 31-12-2015

Il Responsabile dell'Area
F.to Fucile Santo

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la presente determinazione è divenuta esecutiva.

Militello V. C. 31-12-2015

Il Responsabile dell'Area
F.to Fucile Santo

PUBBLICAZIONE SUL SITO-WEB ISTITUZIONALE

N. 1248 del Registro di Pubblicazione

La presente determinazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **31-12-2015** al **15-01-2016**

Militello V.C. 16-01-2016

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VARCHITTA ANTONINO

Emesso mandato di pagamento n. _____ in data _____.

E' copia conforme all'originale.

Li,.....
